

REGOLAMENTO (CEE) N. 3120/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1991

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 773/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2855/91 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 773/91 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 72.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 44 dal 4 al 10 novembre 1991	Settimana n. 45 dal 11 al 17 novembre 1991	Settimana n. 46 dal 18 al 24 novembre 1991	Settimana n. 47 dal 25 novembre al 1° dicembre 1991
0104 10 90 ⁽¹⁾	64,855	66,270	68,916	71,562
0104 20 90 ⁽¹⁾	64,855	66,270	68,916	71,562
0204 10 00 ⁽²⁾	137,990	141,000	146,630	152,260
0204 21 00 ⁽²⁾	137,990	141,000	146,630	152,260
0204 22 10 ⁽²⁾	96,593	98,700	102,641	106,582
0204 22 30 ⁽²⁾	151,789	155,100	161,293	167,486
0204 22 50 ⁽²⁾	179,387	183,300	190,619	197,938
0204 22 90 ⁽²⁾	179,387	183,300	190,619	197,938
0204 23 00 ⁽²⁾	251,142	256,620	266,867	277,113
0204 50 11 ⁽²⁾	137,990	141,000	146,630	152,260
0204 50 13 ⁽²⁾	96,593	98,700	102,641	106,582
0204 50 15 ⁽²⁾	151,789	155,100	161,293	167,486
0204 50 19 ⁽²⁾	179,387	183,300	190,619	197,938
0204 50 31 ⁽²⁾	179,387	183,300	190,619	197,938
0204 50 39 ⁽²⁾	251,142	256,620	266,867	277,113
0210 90 11 ⁽²⁾	179,387	183,300	190,619	197,938
0210 90 19 ⁽²⁾	251,142	256,620	266,867	277,113

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 1373/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 1249/90, (CEE) n. 1580/90 e (CEE) n. 2085/90 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.